





Professione Sicurezza

Applicativi per il settore edile



Vincenzo Mainardi


GESTIONE SICUREZZA CANTIERI

**Procedure e modulistica completa
per la sicurezza in cantiere**

ai sensi del **Testo Unico Sicurezza sul Lavoro**

D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009

**GRAFILL**



Vincenzo Mainardi
GESTIONE SICUREZZA CANTIERI

ISBN 13 978-88-8207-320-6
EAN 9 788882 073206

Professione Sicurezza, 10
Prima edizione, aprile 2010

Mainardi, Vincenzo <1959->

Gestione sicurezza cantieri / Vincenzo Mainardi. – Palermo : Grafill, 2010.

(Professione sicurezza ; 10)

ISBN 978-88-8207-320-6

1. Infortuni sul lavoro – Prevenzione. 2. Cantieri edili – Sicurezza.
344.450465 CDD-21 SBN Pal0225872

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Professione Sicurezza, collana diretta da Vincenzo Mainardi

Finito di stampare nel mese di aprile 2010

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DEL SOFTWARE	p.	5
1. FIGURE COINVOLTE E RELATIVI OBBLIGHI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE	"	6
1.1. Premessa.....	"	6
1.2. Il committente.....	"	7
1.3. Il responsabile dei lavori ed il responsabile unico del procedimento.....	"	8
1.4. Il coordinatore per la progettazione.....	"	9
1.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.....	"	9
1.6. L'impresa affidataria e le imprese esecutrici.....	"	10
1.7. Il lavoratore.....	"	13
1.8. Il progettista ed il direttore dei lavori.....	"	13
2. LA NORMATIVA FONDAMENTALE: IL D.LGS. N. 81/2008	"	14
2.1. D.Lgs. n. 81/2008, nuovo Testo unico per la sicurezza del lavoro (T.U.S.L.).....	"	14
2.2. L'articolo 26 del T.U.S.L. e l'obbligo del DUVRI.....	"	15
2.3. Il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (Recepimento della Direttiva cantieri).....	"	19
2.4. L'Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. (Elenco dei lavori di ingegneria civile).....	"	31
2.5. L'Allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. (Lavori che comportano rischi particolari) ..	"	32
2.6. L'Allegato XII del D.Lgs. n. 81/2008 (Notifica preliminare).....	"	33
2.7. L'Allegato XIII del D.Lgs. n. 81/2008 (Logistica di cantiere).....	"	34
2.8. L'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 (Contenuti minimi dei piani di sicurezza).....	"	38
2.9. L'Allegato XVI del D.Lgs. n. 81/2008 (Fascicolo con le caratteristiche dell'opera).....	"	46
2.10. L'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. (Idoneità tecnico professionale).....	"	57
3. INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE "GESTIONE SICUREZZA CANTIERI"	"	58
3.1. Introduzione al software "Gestione sicurezza cantieri".....	"	58
3.2. Requisiti minimi hardware e software.....	"	58
3.3. Procedura per la richiesta della "password utente".....	"	58
3.4. Procedura per l'installazione del software.....	"	59
3.5. Procedura per la registrazione del software.....	"	59
4. LAVORARE CON IL SOFTWARE "GESTIONE SICUREZZA CANTIERI"	"	60
4.1. Uno sguardo al software: modulistica, suggerimenti, norme.....	"	60
4.2. La lista dei modelli per le diverse fasi di attività.....	"	60

4.3.	Gli incarichi professionali e le deleghe	p.	64
4.4.	La fase di progettazione.....	"	68
4.5.	La fase preliminare all'esecuzione dei lavori	"	75
4.6.	L'esecuzione dei lavori.....	"	81
4.7.	Il mancato rispetto del PSC.....	"	84
4.8.	La fine lavori	"	86
4.9.	Interferenza del cantiere con attività aziendali: i lavori soggetti al DUVRI.....	"	88
4.10.	La barra dei menu a tendina: informazioni, utilità, links	"	89
4.11.	Il menu "Archivio"	"	90
4.12.	Il menu "TUSL"	"	90
4.13.	Il menu "Obblighi"	"	90
4.14.	Uso professionale dei modelli e delle informazioni.....	"	90
4.15.	Il menu "Collegamenti"	"	91
4.16.	Il menu "Help"	"	91
5.	QUICK REFERENCE	"	92
5.1.	Informazioni rapide sulla gestione della sicurezza.....	"	92
5.2.	Informazioni rapide sul software "Gestione sicurezza cantieri"	"	93
□	LICENZA D'USO	"	95
□	SCHEDA DI REGISTRAZIONE	"	96


Presentazione del software

Il software “**Gestione Sicurezza Cantieri**” è stato preparato appositamente per consentire con la massima facilità il corretto adempimento delle principali procedure derivanti dalla Direttiva Cantieri (recepita nel Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.).

Nella schermata principale del software è disponibile tutta la **modulistica** necessaria per gestire la sicurezza nelle diverse fasi, a partire dall’affidamento degli incarichi fino alla fine dei lavori.

Una novità assoluta è costituita dalle **istruzioni** e **dai richiami normativi** che accompagnano on-line ciascun modello: in questo modo i professionisti hanno a disposizione non solo gli esempi predisposti, ma anche le indicazioni indispensabili per farne l’uso corretto.

Nella barra dei menu è possibile consultare il Testo unico e tutte le informazioni fondamentali per la gestione della sicurezza, riepilogate e schematizzate in apposite tabelle.



Capitolo 1

Figure coinvolte e relativi obblighi per la sicurezza del cantiere

▲ 1.1. Premessa

Ai fini della gestione della sicurezza nel cantiere, il recente Testo unico sicurezza lavoro, o T.U.S.L. (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato da ultimo con decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106) comporta una serie di obblighi per le diverse figure coinvolte, di cui le principali sono:

- il committente;
- il responsabile dei lavori;
- il responsabile unico del procedimento;
- il coordinatore per la progettazione;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- l'impresa affidataria (l'appaltatore);
- le imprese esecutrici;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori.

Non va dimenticato che la concreta applicazione della sicurezza alla gestione del cantiere interessa anche altre figure:

- il progettista;
- il direttore dei lavori.

La presenza, e di conseguenza, l'individuazione e la nomina delle figure sopra indicate è pressoché obbligatoria per tutti i lavori, con una ridotta casistica di esclusioni e deroghe, anche in funzione delle caratteristiche del cantiere.

In particolare, premesso che è sempre presente un committente dell'opera, è invece facoltativa la nomina del "responsabile dei lavori"; l'individuazione del responsabile unico (R.u.p.) è prevista ed è obbligatoria per il settore pubblico; la nomina dei coordinatori è obbligatoria per i cantieri in cui sono presenti più imprese, e quindi in pratica in tutti i cantieri, salvo poche eccezioni. Tutte queste figure fanno parte della sfera tecnica del committente (di solito separata in modo assoluto dalla sfera dell'impresa/imprese).

Se l'impresa affidataria (soggetto individuato anche col nome di "appaltatore") è figura sempre presente, la presenza ed il numero di altre imprese (imprese esecutrici) o di lavoratori autonomi sono funzione dell'organizzazione del lavoro nel cantiere, e possono quindi dipendere dalle scelte imprenditoriali dell'appaltatore.

 **CONSULTA IL SOFTWARE**

Nel menu a tendina "Obblighi" trovi elencati gli obblighi di tutte le figure coinvolte dalla "Direttiva cantieri"

▲ 1.2. Il committente

Il D.Lgs. n. 81/2008 s.m. per quanto attiene la sicurezza del cantiere individua la figura del committente nel “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.”.

Gli obblighi del committente sono individuati puntualmente all’articolo 90.

In fase di progettazione gli obblighi sono riconducibili:

- al rispetto delle misure generali di tutela ed all’analisi delle fasi di lavoro ai fini della loro pianificazione;
- alla valutazione della natura dei lavori e del numero di imprese, con la conseguente nomina del coordinatore per la progettazione allorquando ricorrano le circostanze previste;
- a prendere in considerazione il PSC ed il cosiddetto “fascicolo dell’opera”.

In fase di esecuzione dell’opera gli obblighi sono riconducibili:

- alla designazione del coordinatore per l’esecuzione, ed alla comunicazione del relativo nominativo alle imprese unitamente a quello del coordinatore per la progettazione, affinché siano indicati nel cartello di cantiere;
- alla verifica della ITP (idoneità tecnico-professionale) dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- alla richiesta di: una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, corredata dalle denunce ad INPS, INAIL e casse edili; una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai dipendenti; un certificato di regolarità contributiva; quest’ultimo da trasmettersi alle amministrazioni concedenti, cioè normalmente ai comuni, prima dell’inizio dei lavori o all’atto della presentazione della denuncia di inizio attività, unitamente a copia della notifica preliminare (già trasmessa agli organi di controllo) e ad una dichiarazione in merito alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale di tutte le imprese.

Tabella 1

Individuazione sintetica delle principali figure interessate dall’applicazione del T.U.S.L., Titolo IV

Figura	Settore privato	Lavori pubblici
Committente	È il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata.	È il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
Responsabile dei lavori	Sostituisce il committente nell’adempimento dei suoi obblighi. N.B.: <i>la nomina è facoltativa; è definitivamente venuta meno la coincidenza obbligatoria con il progettista e la d.l.</i>	È il responsabile unico del procedimento. Adempie agli obblighi previsti dal Codice degli appalti e dal Regolamento, tra cui quelli descritti dal T.U.S.L. (articolo 90).
Progettista	È l’incaricato della progettazione dell’opera. Compie le scelte progettuali al fine della riduzione dei rischi. Progetta le opere in conformità alle norme in materia di sicurezza. Collabora con il coordinatore per la redazione dell’F.O.	

(segue)

Figura	Settore privato	Lavori pubblici
D.L.	È l'incaricato per il controllo dell'esecuzione dell'opera. Adempie agli obblighi di controllo dell'applicazione del contratto anche in relazione alla sicurezza. Emana gli ordini di servizio all'affidatario dei lavori. Collabora con il coordinatore all'aggiornamento dell'F.O..	
Coordinatore per la progettazione	È una figura provvista di specifiche capacità tecniche, nominata dal committente principalmente per la redazione del PSC e del F.O. (fascicolo dell'opera).	
Coordinatore per l'esecuzione	È una figura provvista di specifiche capacità tecniche, nominata dal committente principalmente per il controllo dell'applicazione del PSC e per altri adempimenti relativi alla fase di esecuzione.	
Impresa affidataria	È il soggetto che assume in appalto l'esecuzione dei lavori, che deve essere svolta a termini di contratto, ed in merito al quale si pone come referente nei confronti del committente. È l'appaltatore dei lavori o il concessionario (che comunque si configurano come unico referente nei confronti della stazione appaltante).	
Impresa esecutrice	È ogni impresa che realizza i lavori nel cantiere. Impresa e datore di lavoro sono soggetti coincidenti.	
Lavoratore autonomo	È il soggetto che opera nel cantiere essendo privo di organizzazione d'impresa.	
Lavoratore dipendente	È il lavoratore che opera nel cantiere alle dipendenze di un datore di lavoro.	

▲ 1.3. Il responsabile dei lavori ed il responsabile unico del procedimento

La figura del responsabile dei lavori è individuata dal D.Lgs. n. 81/2008 nel “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto”.

Dalla lettura del Testo unico risulta evidente che la nomina del responsabile dei lavori da parte del committente:

- a) riveste carattere assolutamente facoltativo;
- b) può avere come destinatario qualsiasi soggetto (ferma restando la responsabilità del committente di individuarlo in una persona a tutti gli effetti in grado di adempiere agli obblighi previsti).

Merita quindi accennare che dal 20 agosto 2009, con l'entrata in vigore del cosiddetto “81-bis”, cioè il D.Lgs. n. 81/2008 corretto dal già richiamato D.Lgs. n. 106/2009, è superato il regime obbligatorio che prevedeva la “coincidenza” della figura del responsabile dei lavori con quella del progettista / direttore dei lavori.

Il responsabile dei lavori è – di fatto – il supplente del committente per quanto attiene agli obblighi relativi alla sicurezza del cantiere: gli obblighi del committente sono infatti i medesimi del responsabile dei lavori, come si esime dal titolo dell'articolo 90 del T.U.S.L.

La nomina del responsabile rappresenta un aspetto importante e delicato. Con l'eventuale individuazione del R.d.l. nella persona del progettista o del direttore dei lavori (non obbligatoria, come si è già detto), vengono coinvolte nella gestione della sicurezza del cantiere figure già cointeressate ma non con una posizione così centrale e responsabilizzante.

Nel settore delle opere pubbliche, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento. In materia di appalti e contratti pubblici, il suo ruolo detto di “Responsabile delle proce-

di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” è individuato dall’articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 (tutt’ora in vigore anche se in fase di riforma) che pone sotto la sua diretta responsabilità e vigilanza le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell’opera. Al successivo articolo 8 sono distinti analiticamente i compiti in capo al responsabile del procedimento: evidenziamo qui che al comma 2 (coerentemente con l’articolo 89 del T.U.S.L.) si prescrive che “assume il ruolo di responsabile dei lavori”.

Nel settore pubblico, il responsabile del procedimento / dei lavori deve comunque farsi carico degli adempimenti del committente già menzionati al capitoletto precedente, elencati distintamente tanto nell’“81” che nel “554”, che peraltro aggiunge “la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza”.

In generale, il responsabile del procedimento svolge un ruolo complesso ed esteso che attraversa tutte le fasi in qualsivoglia modo legate alla realizzazione dell’opera, e che si interfaccia quindi più volte con la gestione della sicurezza in cantiere.

Ricordiamo ancora che il responsabile (così come il committente), qualora ne abbia i titoli può assumere direttamente il ruolo dei coordinatori, o sostituirli nell’esercizio dell’attività.

▲ 1.4. Il coordinatore per la progettazione

Il “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera” (o più brevemente coordinatore per la progettazione) è anch’esso una figura individuata dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m., e la sua attività è riferita espressamente alla sicurezza del cantiere.

I suoi obblighi sono evidentemente relativi alla sola fase di progettazione e sono elencati all’articolo 91; sostanzialmente consistono nella redazione di due documenti obbligatori, specificamente finalizzati al miglioramento dei livelli di sicurezza nel cantiere e nei successivi lavori di manutenzione dell’opera:

- il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
- il cosiddetto “fascicolo dell’opera” (F.O.).

Non va trascurata la funzione che svolge nella fase programmatoria/progettuale del lavoro, coordinando l’applicazione degli obblighi in capo al committente, sinteticamente riconducibili alla pianificazione delle fasi di lavoro ed alla previsione della durata dei lavori e delle fasi di lavoro. Questi elementi, comunque, sono parte del PSC, quando questo sia correttamente sviluppato.

Nel settore pubblico, il piano di sicurezza e di coordinamento è formalmente un elaborato descrittivo facente parte del progetto esecutivo, come da Regolamento generale (D.P.R. n. 554/1999 s.m.).

▲ 1.5. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Il “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera” (o più brevemente coordinatore per l’esecuzione dei lavori) come il coordinatore per la progettazione è una figura individuata dal D.Lgs. n. 81/2008.

I suoi obblighi sono – nel suo caso – relativi alla fase di realizzazione e sono elencati distintamente all’articolo 92. Essi sono in generale volti a controllare l’osservanza del PSC da parte dell’impresa affidataria e delle imprese esecutrici, e possono essere così riassunti:

- verificare l'applicazione del PSC da parte delle imprese;
- verificare l'idoneità dei POS (e quindi di fatto "accettarli" o meno);
- adeguare il PSC e verificare che le imprese adeguino i rispettivi POS (in relazione all'evoluzione dei lavori, e quindi evidentemente se e quando necessario);
- adeguare l'F.O. (fascicolo dell'opera); tale aggiornamento pare necessario ed opportuno in concomitanza con l'ultimazione dei lavori;
- organizzare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i datori di lavoro;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali;
- adottare i provvedimenti necessari in caso di inosservanza del PSC, che possono consistere in formale segnalazione al committente, proposta di allontanamento delle imprese o risoluzione del contratto; in caso di assenza di provvedimenti, è prevista la segnalazione agli organi di controllo; in caso di "pericolo grave ed imminente", è richiesto al coordinatore di sospendere le singole lavorazioni.

Segnaliamo ancora che nei casi in cui solo in fase esecutiva si evidenzia la necessità della nomina del coordinatore, spetta al coordinatore per l'esecuzione la redazione dei documenti di cui all'articolo 91 (PSC e F.O.).

Il coordinatore è quindi la figura professionale centrale nella fase di gestione dei lavori, in quanto incaricata della verifica del comportamento delle imprese. Per tale motivo il D.Lgs. n. 81/2008 specifica che il coordinatore "non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato", prevedendo la possibilità di derogare solo in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

Evidenziamo che – come sarà rimarcato anche in seguito – l'applicazione del PSC spetta all'impresa affidataria (appaltatore), alle imprese esecutrici, ai lavoratori autonomi, e che l'obbligo del coordinatore per l'esecuzione è prima di tutto un obbligo di verifica, cioè di controllo di un'attività che deve essere eseguita da altri.

▲ 1.6. L'impresa affidataria e le imprese esecutrici

Come già accennato, le figure fin qui esaminate sono riconducibili alla sfera del committente, del quale comunque si configurano come delegati o come agenti tecnici.

Esaminiamo ora le figure riconducibili alla sfera delle imprese, cioè i soggetti direttamente operanti nell'esecuzione dei lavori e che – per quanto attiene alla sicurezza del lavoro – si configurano come sottoposti al controllo del committente (controllo esercitato anche per tramite dei suoi agenti).

L'impresa affidataria (l'appaltatore) è il soggetto che assume in appalto l'esecuzione dei lavori, che deve essere svolta a termini di contratto, ed in merito al quale si pone come unico referente nei confronti dell'amministrazione committente (stazione appaltante). Ciò è di norma sempre vero nel settore pubblico, e normalmente è consigliabile che sia così anche nell'esecuzione di opere per la committenza privata, nella più parte dei casi e laddove vi è una chiara e completa impostazione del progetto e del contratto.

L'impresa affidataria è quindi l'impresa capo-commessa e nell'adempimento degli obblighi contrattuali si può servire oltre che della propria azienda anche di altre imprese, normalmente